

Spett.le

Easy Bonus SPV S.r.l.

Via Vittorio Alfieri, 1

31015 – Conegliano (TV)

PEC: easybonus.spv@pec.spv-services.eu

Alla cortese attenzione del Dott. Leonardo Ambrosi

Oggetto: Contratto quadro di compravendita di crediti

Egregi Signori,

ci riferiamo ai colloqui con Voi intercorsi e trascriviamo qui di seguito le intese con Voi raggiunte in merito al seguente:

**CONTRATTO QUADRO DI COMPRAVENDITA DI CREDITI D'IMPOSTA
DI CUI ALL'ART. 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77**

TRA

(1) _____, con sede legale in _____, via _____, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____ n. _____, partita IVA _____, in persona del legale rappresentante _____, codice fiscale _____ residente e domiciliato a _____ (di seguito il “**Cedente**”).

E

(2) **EASY BONUS SPV S.R.L.**, una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 05215950261, avente come proprio oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (come di seguito definita), in persona del legale rappresentante Leonardo Ambrosi, codice fiscale MBRLRD93T09L378W, residente e domiciliato a Trento (di seguito l’**Acquirente**”).

Nel seguito il Cedente e l’Acquirente sono anche indicati congiuntamente come le “**Parti**”.

PREMESSO CHE

(A) L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (il “**Decreto Rilancio**”) riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la facoltà di optare - in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione - alternativamente per:

- (i) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; o
- (ii) la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni,

ciascuna, l'“**Opzione**”.

- (B) Gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio prevedono che l'esercizio dell'Opzione sia da effettuarsi esclusivamente in via telematica secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 283847/2020 pubblicato in data 8 agosto 2020 (come modificato dal provvedimento n. 326047/2020 pubblicato in data 12 ottobre 2020, il “**Provvedimento**”).
- (C) Il Cedente è un'impresa attiva nel settore serramentistico e ritiene che, nell'ambito della propria attività d'impresa, maturerà crediti d'imposta generati dalla scelta dell'Opzione di cui alla Premessa (A)(i) che precede da parte dei committenti (i “**Committenti**”) di interventi relativi: (i) al recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e/o (ii) all'efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modificazioni (l'“**Ecobonus**”), così come richiamati dal comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 121 del Decreto Rilancio (i “**Crediti di Imposta**”).
- (D) Il Cedente è interessato a cedere all'Acquirente, che si è reso disponibile ad acquistare, su base continuativa nel tempo, i Crediti di Imposta, ciascuno avvalendosi di una piattaforma digitale denominata “Easy Transfer”, infrastruttura informatica gestita da Easy Transfer S.r.l. (rispettivamente, la “**Piattaforma**” e il “**Gestore della Piattaforma**”).
- (E) L'acquisto dei Crediti di Imposta da parte dell'Acquirente è finalizzato alla realizzazione da parte dell'Acquirente di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (come di seguito definita), che vedrà la partecipazione, fra gli altri, di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., una banca costituita in forma di società per azioni, capitale sociale pari a Euro 71.817.500,00 i.v. con sede legale in Via Alfieri, 1 Conegliano (TV), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04040580963, iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari, capogruppo del Gruppo Bancario “Finanziaria Internazionale” con il numero 236, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in qualità, tra le altre cose, di *servicer*.
- (F) Il Cedente ha sottoscritto una lettera di incarico con il Gestore della Piattaforma, ai sensi della quale, *inter alia*, il Cedente ha incaricato il Gestore della Piattaforma per lo svolgimento di taluni servizi, fra i quali, a titolo esemplificativo, (i) la *due diligence* sulla documentazione relativa a ciascun intervento da cui originano i Crediti di Imposta, (ii) mediante apposita delega (la “**Delega**”), l'invio e la ricezione di ogni comunicazione relativa alle cessioni dei Crediti di Imposta ai sensi del presente Contratto Quadro (ivi incluse le comunicazioni di cui al successivo Articolo 2.2 (*Procedura relativa alla cessione dei Crediti di Imposta*)) e (iii) l'operatività sul c.d. “cassetto fiscale” del Cedente in relazione alle cessioni dei Crediti di Imposta (la “**Lettera di Conferimento di Incarico**”).
- (G) Con il presente contratto quadro di cessione (il “**Contratto Quadro**”), il Cedente e l'Acquirente intendono regolare i termini e le condizioni applicabili alle cessioni di Crediti di Imposta da parte del Cedente all'Acquirente. In particolare, è intenzione dell'Acquirente concedere al Cedente la possibilità di cedere durante il Periodo di Disponibilità (come di seguito definito) all'Acquirente un volume massimo di Crediti di Imposta, secondo termini, condizioni e procedure concordate (come meglio descritte nel presente Contratto Quadro) e, al contempo, è interesse del Cedente convenire sin d'ora i termini e le condizioni di tali possibili cessioni, onde poter gestire, con migliore efficacia, le proprie esigenze finanziarie.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 Le premesse (le “**Premesse**”) e gli allegati (gli “**Allegati**”) del presente Contratto Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso con valore e forza di patto.
- 1.2 I riferimenti agli “**Articoli**” sono agli articoli del presente Contratto Quadro.
- 1.3 I termini e le espressioni con la lettera iniziale in maiuscolo utilizzati nel presente Contratto Quadro e non altrimenti definiti nel presente Contratto Quadro avranno il significato a loro attribuito di seguito:

“**Amministrazione Finanziaria**” indica qualsiasi competente autorità fiscale italiana, ufficio, dipartimento, o amministrazione finanziaria inclusa l’Agenzia delle Entrate e ogni sua articolazione territoriale e qualsiasi agente della riscossione.

“**Ammontare Nominale**” indica il valore nominale di ciascun Credito di Imposta risultante dal cassetto fiscale presente nella piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

“**Circolare**” indica la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

“**Decreto Requisiti Ecobonus**” indica il Decreto MISE Prot. n. 59844 del 6 agosto 2020, in attuazione dell’art. 14, comma 3-*ter*, del Decreto Legge 63/2013.

“**Documentazione Rilevante**” indica:

- (i) la copia del contratto sottoscritto fra il Cedente e il relativo Committente avente ad oggetto l’esecuzione degli interventi da cui originano i Crediti di Imposta, con esplicita menzione dell’applicazione dello sconto sul corrispettivo dovuto di cui alla Premessa (A)(i) che precede, ai sensi del quale il Committente ha altresì dichiarato di avere diritto a tale beneficio fiscale e di ottemperare agli obblighi ad esso connessi;
- (ii) la delega rilasciata dal Committente al Gestore della Piattaforma, avente ad oggetto, fra le altre cose, il trasferimento del Credito di Imposta dal cassetto fiscale del Committente al cassetto fiscale del Cedente;
- (iii) la copia della comunicazione dell’Opzione di cui alla Premessa (A)(i) che precede trasmessa all’Agenzia delle Entrate, firmata dal Committente anche al fine di confermare la correttezza dei dati ivi inseriti e per presa visione;
- (iv) la copia di un documento d’identità del Committente, necessario ai fini dell’adempimento alle norme di antiriciclaggio;
- (v) la copia della/e fattura/e relative agli interventi da cui originano i Crediti di Imposta;
- (vi) la copia del bonifico parlante disposto dal Committente in favore del Cedente in relazione alla/e fattura/e di cui al punto (v) che precede;
- (vii) con esclusivo riferimento ai Crediti di Imposta derivanti da interventi riconducibili all’Ecobonus, la copia della dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal Committente in relazione agli interventi da cui originano i Crediti di Imposta, con la quale il Cedente dichiara che tali spese sono totalmente detraibili nella misura del 50%;
- (viii) qualora i documenti di cui ai punti (vi) e (vii) che precedono siano incompleti, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Firmatario Autorizzato, con la quale il Cedente dichiara di avere realmente incassato il bonifico disposto dal Committente e di averlo inserito nella sua contabilità,

e in generale tutta la documentazione richiesta ai sensi della Normativa Rilevante al fine di certificare l’esistenza, la certezza e l’utilizzabilità del relativo Credito di Imposta.

“**Documenti dell’Operazione**” indica il presente Contratto Quadro e ciascuna Comunicazione di Cessione.

“**Firmatario Autorizzato**” indica il legale rappresentante del Cedente - il cui potere di rappresentanza risulta dallo statuto del Cedente e/o dalla visura camerale del Cedente - quale persona debitamente autorizzata a sottoscrivere i Documenti dell’Operazione in nome e per conto del Cedente e a compiere le relative attività ivi previste in nome e per conto del Cedente.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti a Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“**Legge 52/91**” indica la legge 21 febbraio 1991, n. 52, come modificata e integrata.

“**Legge sulla Cartolarizzazione**” indica la legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata e integrata.

“**Normativa Rilevante**” indica:

- (a) il Decreto Rilancio;
- (b) il Decreto Requisiti Ecobonus;
- (c) la Circolare;
- (d) il Provvedimento; e
- (e) ogni altro provvedimento/regolamento/normativa/circolare di volta in volta emanato con riferimento agli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio ovvero a ogni normativa richiamata negli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

“**Periodo di Disponibilità**” indica il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto Quadro sino al 31 maggio 2022, nel corso del quale il Cedente avrà facoltà di offrire Crediti di Imposta in cessione all’Acquirente in conformità con le scadenze previste dalla legge.

“**Plafond**” indica, in ogni momento, l’importo massimo (come eventualmente modificato ai sensi dell’Articolo 2.1.2 che segue) dell’Ammontare Nominale dei Crediti di Imposta che l’Acquirente potrà acquistare dal Cedente in esecuzione del presente Contratto Quadro pari, alla data di sottoscrizione del presente Contratto Quadro, all’importo indicato nell’Allegato 1 (*Plafond*), fermo restando che l’Ammontare Nominale dei Crediti di Imposta che l’Acquirente potrà acquistare dal Cedente non potrà in nessun caso superare, in aggregato, per l’intera durata del presente Contratto Quadro, Euro 1.500.000 per anno solare.

“**Prezzo**” indica, con riferimento a ciascun Credito di Imposta Accettato, il 78% del relativo Ammontare Nominale.

2. CESSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA E PROCEDURE

2.1 Oggetto

2.1.1 Durante il Periodo di Disponibilità, il Cedente avrà l’obbligo di cedere i Crediti di Imposta (con esclusivo riferimento a quelli oggetto di caricamento sulla Piattaforma secondo le modalità individuate nella Lettera di Conferimento di Incarico) *pro soluto* all’Acquirente, che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, comma 1, della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, della Legge 52/91 (e, per quanto dalle stesse disposizioni non previsto, ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile), acquisterà detti Crediti di Imposta, a decorrere dalla relativa Data di Efficacia (come di seguito definita) e fino a concorrenza del Plafond, a condizione che la relativa *due diligence* sia stata soddisfacente per

l'Acquirente, unitamente a tutti i diritti e gli interessi ed altri accessori connessi, secondo i termini e le condizioni specificati di seguito.

2.1.2 Resta inteso che il Cedente potrà richiedere l'aumento del Plafond mediante caricamento sulla Piattaforma di apposita lettera, secondo il modello reso disponibile sulla Piattaforma, debitamente firmata da un Firmatario Autorizzato (la "**Richiesta di Aumento**"). L'aumento richiesto si intenderà automaticamente accettato e sarà efficace a partire dal Giorno Lavorativo successivo al caricamento della Richiesta di Aumento sulla Piattaforma, salva comunicazione di diniego inviata entro il predetto termine al Cedente da parte del Gestore della Piattaforma (che a tal fine agirà in nome e per conto dell'Acquirente).

2.2 **Procedura relativa alla cessione dei Crediti di Imposta**

2.2.1 Ai fini della cessione di Crediti di Imposta:

- (a) il Gestore della Piattaforma - che in virtù della Delega agirà in nome e per conto del Cedente - invierà, su base mensile, il settimo Giorno Lavorativo dopo il decimo giorno di calendario di ciascun mese, all'Acquirente, una comunicazione (la "**Comunicazione di Cessione**") redatta sostanzialmente secondo il facsimile di cui all'Allegato 2 (*Facsimile di Comunicazione di Cessione*), contenente il dettaglio dei Crediti di Imposta che il Cedente intende cedere, firmata dal Gestore della Piattaforma in nome e per conto del Cedente in virtù della Delega; resta pertanto inteso che al Cedente non sarà richiesto di firmare alcuna Comunicazione di Cessione;
- (b) il Cedente dovrà aver caricato sulla Piattaforma la Documentazione Rilevante con riferimento a ciascun Credito di Imposta indicato nella Comunicazione di Cessione, insieme alle informazioni e alla documentazione ulteriore eventualmente richieste dall'Acquirente (mediante il Gestore della Piattaforma, in virtù di apposito contratto di servizi tra l'Acquirente e il Gestore della Piattaforma).

2.2.2 Ciascuna Comunicazione di Cessione si considererà debitamente formulata qualora:

- (a) pervenga all'Acquirente durante il Periodo di Disponibilità; e
- (b) l'importo dell'Ammontare Nominale dei Crediti di Imposta inclusi nella Comunicazione di Cessione, sommato a tutti i Crediti di Imposta già ceduti dal Cedente all'Acquirente in esecuzione del presente Contratto Quadro, non superi il Plafond (come eventualmente modificato ai sensi del precedente Articolo 2.1.2).

2.2.3 Entro 2 Giorni Lavorativi dalla ricezione di una Comunicazione di Cessione e dalla consegna della documentazione ulteriore richiesta dall'Acquirente ai fini della *due diligence* avente ad oggetto i Crediti di Imposta di cui alla Comunicazione di Cessione, l'Acquirente dovrà comunicare la propria accettazione di ciascun Credito di Imposta incluso nella relativa Comunicazione di Cessione, qualora la *due diligence* sia stata soddisfacente per l'Acquirente. Tale termine potrà essere esteso di ulteriori 3 Giorni Lavorativi a richiesta dell'Acquirente, qualora si rendano necessari approfondimenti documentali rispetto a quanto già trasmesso dal Cedente, nel qual caso il Cedente dovrà inviare, anche per il tramite del Gestore della Piattaforma, i documenti o le informazioni richieste dall'Acquirente (mediante il Gestore della Piattaforma, in virtù di apposito contratto di servizi tra l'Acquirente e il Gestore della Piattaforma) entro il termine indicato dall'Acquirente nella propria richiesta.

2.2.4 Resta inteso che:

- (a) la comunicazione di accettazione da parte dell'Acquirente (la "**Comunicazione di Accettazione**") sarà indirizzata al Gestore della Piattaforma (che agirà a tal fine in nome e per conto dell'Acquirente), sarà redatta sostanzialmente secondo il facsimile di cui all'Allegato 3 (*Facsimile di Comunicazione di Accettazione*) e conterrà l'indicazione dei Crediti di Imposta che formeranno oggetto di cessione a favore dell'Acquirente ai sensi dell'Articolo 2.3 (*Trasferimento dei Crediti di Imposta*) (ciascuno di essi, un "**Credito di Imposta Accettato**" e, complessivamente, i "**Crediti di Imposta Accettati**");
- (b) la Comunicazione di Accettazione non ridurrà né limiterà in alcun modo le responsabilità del Cedente ai sensi degli Articoli 3 (*Dichiarazione e garanzie*), 4 (*Obblighi del Cedente*) e 5 (*Indennizzo, responsabilità e manleva*) del presente Contratto Quadro, ivi incluse quelle previste dall'articolo 121 del Decreto Rilancio; e
- (c) il trasferimento dei relativi Crediti di Imposta Accettati dovrà essere comunque effettuato secondo quanto indicato al successivo Articolo 2.3 (*Trasferimento dei Crediti di Imposta*) e diverrà efficace alla Data di Efficacia (come di seguito definita).

2.3 **Trasferimento dei Crediti di Imposta**

2.3.1 Entro 1 Giorno Lavorativo dalla ricezione della Comunicazione di Accettazione, il Cedente dovrà esperire correttamente, per il tramite del Gestore della Piattaforma, la procedura di cessione crediti di cui alla piattaforma *web* accettazione/cessione crediti resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la quale dovrà avere quale esito la messa a disposizione di ciascun Credito di Imposta Accettato in favore dell'Acquirente e tale circostanza dovrà essere comunicata per iscritto dal Cedente all'Acquirente, per il tramite del Gestore della Piattaforma, entro 2 Giorni Lavorativi dal suo verificarsi.

2.3.2 Entro 2 Giorni Lavorativi dalla messa a disposizione di ciascun Credito di Imposta Accettato nell'area riservata dell'Acquirente, quest'ultimo, per il tramite del Gestore della Piattaforma, confermerà l'esercizio dell'opzione per la cessione dei Crediti di Imposta Accettati secondo le funzionalità rese disponibili nella medesima area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e la cessione del relativo Credito di Imposta Accettato sarà efficace tra le Parti alla data di conferma da parte dell'Acquirente (la "**Data di Efficacia**").

2.4 **Prezzo di cessione dei Crediti di Imposta Accettati**

2.4.1 Subordinatamente al verificarsi della Data di Efficacia, l'Acquirente pagherà al Cedente, a titolo di corrispettivo per la cessione di ciascun Credito di Imposta Accettato, con data certa in conformità al disposto dell'articolo 5, comma 1-*bis* della Legge 52/91, il Prezzo mediante accredito del relativo ammontare sul conto corrente IBAN _____ intestato al Cedente. Tale Prezzo sarà versato al Cedente entro il settimo Giorno Lavorativo del mesesuccessivo alla relativa Data di Efficacia, subordinatamente al sussistere delle seguenti condizioni alla data di pagamento:

- (a) il Cedente non sia inadempiente rispetto a qualsiasi suo obbligo previsto dal presente Contratto Quadro; e
- (b) nessuna delle dichiarazioni e garanzie rese dal Cedente nel presente Contratto

Quadro si sia rivelata non vera, incompleta, inaccurata, inesatta o fuorviante alla data in cui essa è stata resa (o alla data in cui essa deve intendersi resa e/o ripetuta).

Nell'ipotesi di mancata sussistenza delle suddette condizioni la cessione dei relativi Crediti di Imposta Accettati si intenderà automaticamente risolta e le Parti si adopereranno per porre in essere le attività necessarie a consentire l'una all'altra di ritornare alla originaria condizione legale e contabile.

2.4.2 Resta inteso che, qualora il tasso di sconto risultante dal Prezzo risultasse superiore al limite massimo consentito dalla normativa applicabile in materia di usura, detto tasso si intenderà automaticamente ridotto entro il limite massimo consentito da tale normativa.

3. DICHIARAZIONI E GARANZIE

3.1 Il Cedente dichiara all'Acquirente:

- (a) di essere una società/ditta individuale, solvente, di non essere soggetto ad alcuna procedura concorsuale, e che non è stata intrapresa o, per quanto a conoscenza del Cedente, minacciata per iscritto alcuna azione per l'instaurazione di alcuna procedura concorsuale a suo carico;
- (b) di avere la capacità di sottoscrivere ciascun Documento dell'Operazione e di obbligarsi ai sensi degli stessi, avendo ottenuto tutti i poteri, i consensi e le autorizzazioni necessari per la sua sottoscrizione;
- (c) che ciascun Documento dell'Operazione è sottoscritto da un Firmatario Autorizzato;
- (d) che ciascuno dei Crediti di Imposta indicati in ciascuna Comunicazione di Cessione:
 - (i) è esistente, certo, utilizzabile per l'Ammontare Nominale indicato nella Comunicazione di Cessione e di titolarità del Cedente;
 - (ii) ha formato oggetto di valido esercizio di sconto in fattura ai sensi della Normativa Rilevante;
 - (iii) costituisce l'integrale Credito di Imposta spettante al Cedente in relazione al relativo intervento;
- (e) che, con riferimento ai Crediti di Imposta indicati in ciascuna Comunicazione di Cessione, tutta la documentazione e le informazioni fornite all'Acquirente sono complete, corrette e aggiornate;
- (f) che ciascun Credito di Imposta indicato in ciascuna Comunicazione di Cessione è liberamente trasferibile all'Acquirente, e non è stato oggetto di precedenti compensazioni, utilizzi in detrazione e/o cessioni da parte del Cedente, né di pignoramento, sequestro o ad altri vincoli di qualsivoglia natura;
- (g) di aver svolto, direttamente e/o indirettamente, tutte le verifiche e le attività e necessarie e opportune ai sensi della legge applicabile (ivi inclusa la Normativa Rilevante) al fine di ottenere la piena titolarità e disponibilità del Credito di Imposta indicato in ciascuna Comunicazione di Cessione ad esito del relativo intervento;
- (h) che ciascun Credito di Imposta indicato in ciascuna Comunicazione di Cessione è conforme alla normativa che lo disciplina e alle risultanze della documentazione fiscale del Cedente e che rientra tra quelli disciplinati dai provvedimenti normativi di cui alla Normativa Rilevante;

- (i) che, come altresì dichiarato dagli originari beneficiari dei Crediti di Imposta, ciascun intervento a cui si riferiscono i Crediti di Imposta indicati nella relativa Comunicazione di Cessione è stato eseguito nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente (ivi inclusa la normativa nazionale e locale in materia di edilizia, sicurezza sul lavoro ed efficienza energetica) e ha i requisiti per far sorgere in capo al beneficiario il Credito di Imposta secondo quanto disposto dalla Normativa Rilevante e dalla normativa applicabile ivi richiamata per ciascuna tipologia di intervento;
- (j) in merito ai lavori eseguiti, ove previsto per legge, che, come altresì dichiarato dagli originari beneficiari dei Crediti di Imposta: (i) sono state richieste ed ottenute tutte le abilitazioni amministrative necessarie ai fini dei lavori realizzati; (ii) è stata effettuata la comunicazione preventiva all'ASL, ai Vigili del Fuoco, al Genio Civile secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; (iii) non sussistono situazioni di abuso edilizio sugli immobili oggetto dell'intervento e (iv) sono stati effettuati su unità immobiliari rientranti nelle categorie contemplate dalla Normativa Rilevante;
- (k) che l'importo della fattura da cui origina ciascun Credito di Imposta oggetto di una Comunicazione di Cessione è congruo;
- (l) che non sussistono, per quanto a conoscenza del Cedente, contestazioni, accertamenti, verifiche, indagini e/o provvedimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria relativamente ai Crediti di Imposta indicati in ciascuna Comunicazione di Cessione;
- (m) che potrà in essere tutti gli atti e/o i comportamenti e/o le attività necessarie ad evitare decadenze e/o prescrizioni relative al Credito di Imposta indicato in ciascuna Comunicazione di Cessione e/o a parte di esso;
- (n) che non sono pendenti, né sono stati minacciati per iscritto azioni legali, procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi ovvero altre iniziative pregiudizievoli in relazione ad alcuno dei Crediti di Imposta indicati in ciascuna Comunicazione di Cessione o che possano pregiudicare i diritti e/o facoltà dell'Acquirente e/o la relativa cessione e/o che possano incidere sulla validità, efficacia e/o opponibilità della rispettiva Comunicazione di Cessione e/o sulla valida ed efficace cessione dei Crediti d'Imposta in favore dell'Acquirente.

3.2 Le dichiarazioni e le garanzie del Cedente di cui al presente Articolo 3 (*Dichiarazioni e garanzie*) sono rese alla data di sottoscrizione del presente Contratto Quadro e si intenderanno dallo stesso ripetute, anche ai fini del successivo Articolo 5 (*Indennizzo, responsabilità e manleva*), a ciascuna data di invio della Comunicazione di Cessione, a ciascuna Data di Efficacia e a ciascuna data di pagamento del Prezzo, come se fossero rese *ex novo* a tali date in base alle circostanze di volta in volta esistenti.

3.3 Il Cedente si impegna a comunicare prontamente all'Acquirente, mediante la Piattaforma, qualsiasi circostanza o situazione di cui venga a conoscenza successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto Quadro che possa dare luogo a difformità o non rispondenza al vero delle dichiarazioni e garanzie rese ai fini del presente Articolo 3 (*Dichiarazioni e garanzie*).

4. **OBBLIGHI DEL CEDENTE**

4.1 Il Cedente è obbligato:

- (a) a osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari da cui origina il Credito di Imposta e ad astenersi dal compiere atti o comportamenti che possano pregiudicare il Credito di Imposta e il diritto dell'Acquirente;

- (b) a non vendere, trasferire, cedere e/o compensare o comunque compiere atti di disposizione o concedere diritti e garanzie a qualsivoglia terzo su ciascun Credito di Imposta oggetto di Comunicazione di Cessione;
- (c) a prestare o a far sì che siano prestate tutte le dichiarazioni e/o a presentare tutti i documenti previsti dalle norme o dalle prassi di volta in volta vigenti relativamente all'esistenza ed effettiva compensabilità dei Crediti di Imposta e al perfezionamento della cessione di ciascuno dei Crediti di Imposta, anche in conseguenza e/o per effetto di richieste formulate dall'Acquirente;
- (d) a consegnare all'Acquirente, non appena possibile a fronte della relativa ricezione, tutte le comunicazioni, informazioni o notifiche di atti o documenti ricevute e/o effettuate in relazione a, o che possano avere un effetto pregiudizievole su, ciascuno dei Crediti di Imposta ed, in particolare, nel caso in cui il Cedente intenda instaurare un contenzioso che possa avere un impatto negativo su alcuno dei Crediti di Imposta, ad informare l'Acquirente ed a concordare in buona fede con l'Acquirente quali azioni debbano essere intraprese;
- (e) a cooperare con l'Acquirente al fine di compiere qualsiasi eventuale attività di verifica successiva alla cessione dei Crediti di Imposta che lo stesso voglia porre in essere, nonché a compiere ogni e qualunque azione, ed espletare ogni e qualunque formalità, necessaria o ragionevolmente opportuna affinché l'Acquirente possa esercitare i propri diritti, pretese, ragioni, privilegi, azioni e facoltà in relazione ai Crediti di Imposta; e
- (f) più in generale, ad adempiere e compiere tutti/e gli obblighi, gli atti e le formalità previsti/e dalla Normativa Rilevante.

4.2 Il Cedente (i) riconosce e accetta che qualsivoglia obbligo di pagamento dell'Acquirente ai sensi di qualunque Documento dell'Operazione può essere fatto valere dal Cedente esclusivamente nei limiti dei fondi disponibili dell'Acquirente e (ii) si impegna a non presentare domande volte a far sottoporre l'Acquirente ad alcuna procedura di insolvenza o concorsuale.

5. INDENNIZZO

Fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, il Cedente si obbliga a indennizzare l'Acquirente da ogni danno, perdita, pretesa, costo o spesa (incluse, a mero titolo esemplificativo, le spese legali, maggiori imposte, le eventuali sanzioni e gli interessi di mora richiesti dall'Agenzia delle Entrate, altri oneri e le tasse) da quest'ultimo subito o sofferti per:

- (a) effetto di modifiche e/o abrogazioni normative e/o interpretazioni dell'Amministrazione Finanziaria delle norme in essere che abbiano quale conseguenza il mancato riconoscimento, totale o parziale, e/o l'impossibilità di utilizzo e/o di cessione del Credito di Imposta ceduto; e/o
- (b) effetto di eventuali verifiche dell'Amministrazione Finanziaria (anche relative all'accertamento della sussistenza dei presupposti e/o requisiti soggettivi e/o oggettivi relativi alla detrazione dei Crediti di Imposta), sia prima sia dopo l'utilizzo dei Crediti di Imposta (o di alcuna parte di essi); e/o
- (c) eventi – anche verificatisi successivamente alla data di ciascuna Comunicazione di Cessione – dai quali derivi la non veridicità, correttezza o completezza di qualsiasi dichiarazione o garanzia resa dal Cedente ai sensi del presente Contratto Quadro o di ciascuna Comunicazione di Cessione (incluse, senza limitazione alcuna, le dichiarazioni e le garanzie prestate dal Cedente ai sensi dell'Articolo 3 (*Dichiarazioni e garanzie*)); e/o

- (d) qualsiasi circostanza che dovesse determinare (in tutto o in parte) il venir meno, per qualsivoglia ragione, del diritto alla detrazione fiscale di qualsiasi Credito di Imposta e/o il mancato utilizzo, e/o l'incapacità, di qualsiasi ammontare dei Crediti di Imposta da parte dell'Acquirente, per ragioni non direttamente dipendenti dall'Acquirente, ivi incluso il caso di revocatoria della cessione di Crediti di Imposta; e/o
- (e) inadempimento, in tutto o in parte, da parte del Cedente degli obblighi assunti con il presente Contratto Quadro.

6. COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 2, qualsiasi comunicazione, richiesta, domanda o altro documento che, ai sensi del presente Contratto Quadro, debba essere rispettivamente effettuata, rilasciato o prodotto da una delle Parti all'altra, dovrà essere formalizzata su documento scritto in lingua italiana e inviata mediante posta elettronica o posta elettronica certificata a:

se per il Cedente:

E-mail: _____

PEC: _____

Alla cortese attenzione di: _____

con copia a:

Easy Transfer S.r.l.

Piazza Vicenza 8
38122 Trento (TN)
Italia

E-mail: info@easytransferservice.com

PEC: easy.transfer@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Dott. Leonardo Ambrosi

se per l'Acquirente:

Easy Bonus SPV S.r.l.

Via Vittorio Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV)

E-mail: easybonus.bancafinint@bancafinint.com

PEC: easybonus.spv@pec.spv-services.eu

Alla cortese attenzione del Dott. Leonardo Ambrosi

con copia a:

Easy Transfer S.r.l.

Piazza Vicenza 8
38122 Trento (TN)
Italia

E-mail: info@easytransferservice.com

PEC: easy.transfer@legalmail.it

Alla cortese attenzione del Dott. Leonardo Ambrosi

o a qualsiasi altro indirizzo di posta elettronica certificata che la relativa Parte abbia comunicato all'altra Parte con un preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi

7. RISOLUZIONE

- 7.1 Salvo ogni rimedio permesso ai sensi di legge e fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5 (*Indennizzo*), l'Acquirente ha facoltà di risolvere il presente Contratto Quadro, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
- (i) violazione da parte del Cedente di uno qualsiasi degli obblighi previsti a carico del Cedente ai sensi del presente Contratto Quadro;
 - (ii) qualsiasi dichiarazione e garanzia resa o considerata ripetuta da parte del Cedente ai sensi del presente Contratto Quadro sia o risulti essere stata non veritiera, inesatta o fuorviante.
- 7.2 Al verificarsi di una qualsiasi delle circostanze di cui al precedente Articolo 7.1, l'Acquirente potrà, in qualsiasi momento, inviare una comunicazione al Cedente affinché rimedi al suo inadempimento, con espressa indicazione della sua volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale. Qualora il Cedente non provvedesse a rimediare all'inadempimento entro il termine massimo indicato nella comunicazione dell'Acquirente (che non sarà inferiore a 15 giorni di calendario), il presente Contratto Quadro si intenderà risolto di diritto.
- 7.3 In conseguenza della risoluzione si verificherà lo scioglimento del presente Contratto Quadro con gli effetti di cui al successivo Articolo 7.4, senza pregiudizio per la facoltà dell'Acquirente stesso di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento integrale del danno derivante dall'inadempimento del Cedente.
- 7.4 La risoluzione del presente Contratto Quadro non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni dei Crediti di Imposta Accettati rispetto alle quali il Prezzo sia stato corrisposto entro la data di risoluzione del presente Contratto Quadro. In relazione alle cessioni dei Crediti di Imposta Accettati rispetto alle quali il Prezzo sia stato corrisposto entro la data di risoluzione del presente Contratto Quadro, continueranno ad essere valide tutte le obbligazioni assunte da ciascuna delle Parti ai sensi del presente Contratto Quadro.

8. CONFERMA DI AVVENUTA NEGOZIAZIONE

Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che:

- (a) la negoziazione, la predisposizione e la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, nonché tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e ciascuno degli Allegati, hanno costituito oggetto di specifica trattativa tra le Parti medesime e non trovano pertanto applicazione le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; e
- (b) le previsioni di cui alle “Disposizioni in Materia di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari - Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti” emanate da Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 (come successivamente modificate e integrate) non si applicano alle attività volte alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto Quadro e della documentazione connessa, in quanto essi hanno costituito oggetto di specifica trattativa individuale tra le Parti.

9. TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

- 9.1 Ciascuna Parte si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di protezione dei dati (in particolare il D.lgs. 196/2003 e il Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679) per quanto riguarda i dati personali da essa trattati in relazione al presente Contratto Quadro.

9.2 Le Parti si impegnano a trattare eventuali dati personali al solo fine di adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto Quadro in conformità delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento di protezione dei dati 2016/679 e di utilizzare tali dati solo per la corretta esecuzione del presente Contratto Quadro.

10. CONDIZIONE SOSPENSIVA

L'efficacia del presente Contratto Quadro è sospensivamente condizionata al completamento senza rilievi delle procedure di adeguata verifica della clientela da parte dell'Acquirente (che si avvarrà a tal fine di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.), come comunicato dall'Acquirente al Cedente per il tramite del Gestore della Piattaforma.

11. LEGGE APPLICABILE, CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

11.1 Il presente Contratto Quadro è regolato dalla legge italiana.

11.2 Tutte le controversie inerenti l'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto Quadro saranno sottoposte a un tentativo di componimento amichevole con l'ausilio dell'organismo di mediazione istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione.

11.3 In caso di esito negativo della mediazione di cui sopra, per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente Contratto Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ALLEGATO 1

PLAFOND

L'Ammontare Nominale dei Crediti di Imposta acquistabili dall'Acquirente non supererà Euro
_____.

ALLEGATO 2
FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE DI CESSIONE

Spett.le

Easy Bonus SPV S.r.l.
Via Vittorio Alfieri, 1
31015 Conegliano (TV)

[luogo e data]

Spedito via PEC all'indirizzo [●]

Oggetto: comunicazione di cessione

Gentili Signori,

Con la presente comunicazione di cessione si offre irrevocabilmente di cederVi, in nome e per conto di ciascuna impresa indicata nell'allegato alla presente, tutti i crediti di imposta (ed ogni accessorio) di titolarità di ciascuna di tali imprese, come specificamente identificati nell'allegato (*Elenco dei crediti di imposta offerti*) alla presente, per un ammontare nominale complessivamente pari a Euro [●].

Cordiali saluti.

Easy Transfer S.r.l.

ALLEGATO
ELENCO DEI CREDITI DI IMPOSTA OFFERTI

ALLEGATO 3

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE

Spett.le

Easy Transfer S.r.l.

Piazza Vicenza, 8
38122 Trento (TN)

(in nome e per conto delle Imprese)

[luogo e data]

Spedito via PEC all'indirizzo [●]

Oggetto: comunicazione di accettazione

Gentili Signori,

facciamo riferimento alla comunicazione di cessione da Voi inviata in data [●] in nome e per conto delle imprese cedenti ivi indicate (ciascuna, una “**Impresa**”), con la quale ci sono stati offerti in cessione tutti i crediti di imposta (ed ogni accessorio) ivi indicati (i “**Crediti di Imposta**”).

La sottoscritta Easy Bonus SPV S.r.l. con la presente comunicazione di accettazione intende accettare la cessione dei crediti di imposta identificati nell'allegato (*Elenco dei crediti di imposta offerti*) alla presente, per un corrispettivo determinato sulla base di quanto previsto nei contratti quadro sottoscritti con ciascuna Impresa.

Vi preghiamo di comunicare la nostra accettazione ai sensi della presente comunicazione alle relative Imprese, secondo le modalità separatamente concordate fra di Voi e le Imprese.

Cordiali saluti.

Easy Bonus SPV S.r.l.

ALLEGATO

CREDITI DI IMPOSTA ACCETTATI

Qualora conveniate che quanto sopra esposto rispecchia correttamente i nostri accordi, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente su Vostra lettera e di inviarci tale lettera debitamente firmata in segno di incondizionata e integrale accettazione.

Cordiali saluti,

Firma Serramentista _____

Ragione Sociale: _____

Nome: _____

Qualifica: _____